

**INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE UDC, EDOARDO SASCO,
IN OCCASIONE DELLA DISCUSSIONE SULLA LEGGE VOTO AL PARLAMENTO N. 1 - OBBLIGO DI
DENUNCIA DEGLI IMMIGRATI CLANDESTINI DA PARTE DEI MEDICI CURANTI**

La ragionevolezza delle cure e dell'assistenza medica agli immigrati, compresi quelli clandestini, oltre a fondarsi sul rispetto dei diritti umani, trae origine sulla tutela della salute pubblica della Nazione. Questa condizione in Italia è tutelata costituzionalmente, come previsto dall'art. 32 della nostra Carta costituzionale, oltre che agli imprescindibili principi di solidarietà, patrimonio storico del nostro Paese. La non previsione di denuncia da parte dei medici della condizione di clandestinità, a parte i casi di obbligo di refertazione a parità di condizione con i cittadini italiani, conferisce effettività al diritto inviolabile alla salute dello straniero irregolarmente presente, così come disposto dal citato articolo 32 della Costituzione Italiana. Le esigenze di ordine pubblico sollevate a sostegno di questa legge voto non appaiono pertanto adeguatamente bilanciate agli altri valori garantiti dalla Carta Costituzionale. Le disposizioni in materia di assistenza sanitaria (articoli 34, 35 e 36 del T.U. dell'immigrazione) disciplinano a loro volta l'assistenza sanitaria per tutti gli stranieri soggiornanti nel territorio nazionale. Per gli stranieri non in regola con le norme d'ingresso sono comunque assicurate le cure urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio. Il principio ispiratore della disposizione medesima è il riconoscimento di un diritto fondamentale legato alla persona umana e alla sua dignità. Non esistono nel nostro ordinamento situazioni soggettive prive di tutela che possano pregiudicare l'attuazione di tale diritto. Occorre pertanto separare gli aspetti di tipo sanitario da quelli dell'ordine pubblico. Per quanto riguarda la sanità, un appesantimento delle procedure per l'accesso alle cure degli immigrati regolari e la denuncia da parte dei medici di quelli irregolari finirebbe con l'impossibilità degli stessi di curarsi, con conseguenze per la salute di tutta la cittadinanza. E' evidente come molte patologie degli immigrati derivano dalle precarie condizioni abitative, lavorative e da difficoltà relazionali. Si ricorderà che, in sede di prima erogazione di assistenza a immigrati irregolari, è prevista l'assegnazione di un codice regionale a sigla S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), di validità semestrale e rinnovabile all'occorrenza. Questo significa anche che l'accesso alle strutture sanitarie da parte di uno straniero non in regola con le norme di soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza. L'assistito potrà pertanto rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche senza timore di rilevare, in tal modo, la sua presenza. L'accertamento dell'urgenza delle prestazioni sanitarie rientra nella responsabilità del medico, che acquista così un ruolo determinante nell'intera questione. I doveri del medico tengono conto della tutela della salute dell'uomo in condizioni di uguaglianza; del diritto inalienabile del medico ad esercitare la professione in modo libero ed indipendente, secondo le sue conoscenze scientifiche e i

propri valori etici; delle clausole sul segreto professionale e sulla riservatezza dei dati personali; di una generale clausola di coscienza che informa l'attività del medico. La denuncia all'autorità giudiziaria sollecitata dai firmatari di questa legge voto, determinerebbe la marginalizzazione di diversi cittadini extracomunitari, i quali sarebbero costretti, in caso di necessità, a ricorrere ad un sistema sanitario parallelo, sottratto da ogni regola e controllo, ingenerando situazioni di pericolo per la salute collettiva in caso di malattie infettive. I medici che denunciassero gli immigrati irregolari ai quali hanno prestato assistenza violerebbero il codice deontologico del loro Ordine e pertanto sarebbero sanzionabili. Il Codice deontologico dell'Ordine dei Medici, assieme al giuramento professionale, impone ai medici stessi di curare ogni individuo, senza discriminazioni legate all'etnia, alla religione, al genere, all'ideologia. Come si può notare, non ci sono proprio gli spazi per un voto favorevole a questa legge voto. Sostenere poi che il nostro Statuto speciale di Autonomia ci attribuisce competenza concorrente in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, al punto di spingerci a sollecitare da parte nostra provvedimenti di pubblica sicurezza, è del tutto fuorviante. Prima di tutto perché significa alimentare un senso di insicurezza maggiore a quello reale, che qui da noi è a livelli minimi. Sarebbe come dire una precisa volontà di reclamare risposte improprie non in nome della sicurezza ma finalizzate solo alla ricerca del consenso popolare attraverso l'emotività. Chiedere poi al Parlamento e al Governo una modifica di legge che obblighi la segnalazione degli stranieri non in regola in relazione al loro accesso alle strutture sanitarie significa andare palesemente contro le previsioni costituzionali e il codice deontologico dei medici. E nemmeno questo appare opportuno. Il Parlamento nazionale ha già dibattuto profondamente l'argomento l'anno scorso, al momento della discussione sul pacchetto sicurezza. Allora la Camera dei Deputati aveva introdotto una norma come quella invocata, che è stata poi eliminata definitivamente al Senato. Riproporre oggi una questione già risolta a livello nazionale poco tempo fa appare perciò di una strumentalizzazione vera e propria. Con la nostra potestà regionale, in collaborazione con lo Stato, dobbiamo semmai pensare non a politiche di securitarie che, come nel caso delle ronde hanno il respiro corto, ma ad accorte politiche di accoglienza ed integrazione degli immigrati, come si conviene per un Paese che ha fortemente bisogno di loro.

Trieste, 24 novembre 2010